

COMUNE DI RIOMAGGIORE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Parere in merito alla ricognizione delle
partecipazioni societarie possedute direttamente
o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.
175/2016

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. ALBERTO MARCHESE



L'Organo di revisione ha ricevuto richiesta di parere alla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016

Visto

- l'articolo 42, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di partecipazioni in società di capitali;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e, in particolare, l'articolo 20, "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", il quale dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificamente indicati nel medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 175/2016, secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Richiamata

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2017 avente ad oggetti la *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni oggetto di razionalizzazione"* con la quale è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni di tipo societario, direttamente e indirettamente possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o comunque oggetto di razionalizzazione

Considerato

- che viene fatta salva la potestà del Consiglio Comunale di procedere a motivate modificazioni dei suddetti indirizzi entro i termini di legge, anche una volta adempiuto alla approvazione della presente Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Ente locale ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 entro il termine del 31 dicembre 2025;
- che il Comune di Riomaggiore, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 175/2016, risulta socio delle seguenti Società:
 - Iren S.p.a., che esercita tra l'altro vari servizi di pubblica utilità, con una partecipazione dello 0,01%;
 - ATC Mobilità e Parcheggi S.p.a., che gestisce tra l'altro le aree di sosta a tariffa e le attività ad essa complementari e le opere e lavori ad essa connessi, con una partecipazione dello 0,10%;
 - ATC Esercizio S.p.a., che gestisce tutte le attività legate al trasporto pubblico locale, con una partecipazione dello 0,12%;

Visto

- l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

Effettuate

le opportune verifiche ed i controlli previsti;

Esprime

parere favorevole in merito alla ricognizione al 31 dicembre 2024 delle società in cui il Comune di Riomaggiore detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come risultante dalla relazione tecnica agli atti in cui si prevede il mantenimento delle suddette partecipazioni.

Genova, 20 dicembre 2025

L'Organo di Revisione

Dott. Alberto Marchese